



# **Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr)**

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 25 capoverso 5 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale (LFPr),

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto

Nell'ambito della maturità professionale federale la presente ordinanza disciplina in particolare:

- a. la struttura dell'insegnamento nella formazione generale approfondita (insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale);
- b. i requisiti dei cicli di formazione;
- c. la promozione;
- d. l'esame di maturità professionale;
- e. il riconoscimento dei cicli di formazione da parte della Confederazione.

### **Art. 2**            Maturità professionale federale

La maturità professionale federale comprende:

- a. una formazione professionale di base certificata da un attestato federale di capacità; e
- b. la formazione generale approfondita.

**Art. 3** Obiettivo della maturità professionale federale

<sup>1</sup> La maturità professionale federale deve far sì che le persone in formazione siano in particolare in grado di:

- a. portare a termine gli studi presso una scuola universitaria professionale per prepararsi a svolgere un compito impegnativo nell'economia e nella società;
- b. conoscere e capire il mondo del lavoro con i suoi complessi processi e integrarvi;
- c. riflettere sulle proprie attività ed esperienze professionali in relazione con la natura e la società;
- d. assumersi responsabilità nei confronti di sé stessi, degli altri, della società, dell'economia, della cultura, della tecnica e della natura;
- e. accedere a nuovi saperi, sviluppare le proprie capacità di immaginazione e di comunicazione;
- f. mettere in relazione i saperi acquisiti con le esperienze professionali e generali e avvalersene per lo sviluppo della propria carriera;
- g. esprimersi in due lingue nazionali e in inglese e comprendere il contesto culturale relativo a ciascuna lingua.

<sup>2</sup> L'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale aiuta le persone in formazione a strutturare il loro sapere in maniera sistematica sulla base delle competenze orientate alla professione e dell'esperienza professionale.

<sup>3</sup> Le porta ad acquisire apertura mentale e maturità personale.

<sup>4</sup> Favorisce l'apprendimento autonomo e durevole nonché lo sviluppo globale e l'approccio interdisciplinare delle persone in formazione.

**Art. 4** Acquisizione della formazione generale approfondita

<sup>1</sup> La formazione generale approfondita è acquisita in cicli di formazione riconosciuti a livello federale.

<sup>2</sup> I titolari di un attestato federale di capacità possono acquisire la formazione generale approfondita al di fuori dei cicli di formazione riconosciuti. In questi casi la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) disciplina l'esame federale di maturità professionale.

**Art. 5** Durata della formazione

<sup>1</sup> La maturità professionale federale comprende complessivamente almeno:

- a. 5700 ore di studio per una formazione professionale di base di tre anni;
- b. 7600 ore di studio per una formazione professionale di base di quattro anni;

<sup>2</sup> Delle ore di studio almeno 1800 sono dedicate alla formazione generale approfondita.

<sup>3</sup> Le ore di studio comprendono:

- a. la formazione professionale pratica;
- b. i corsi interaziendali;
- c. l'insegnamento scolastico;
- d. lo studio individuale;
- e. le verifiche dell'apprendimento e le procedure di qualificazione.

<sup>4</sup> L'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale comprende almeno 1440 lezioni.

**Art. 6** Inammissibilità delle deduzioni salariali e computo dell'orario di lavoro

<sup>1</sup> Non sono ammesse deduzioni salariali per la frequenza dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale durante la formazione professionale di base.

<sup>2</sup> L'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale durante la formazione professionale di base rientra nell'orario di lavoro. Questa regola si applica anche se le lezioni si svolgono al di fuori dell'usuale orario di lavoro.

## **Sezione 2: Insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale**

**Art. 7** Articolazione dell'insegnamento

<sup>1</sup> L'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale comprende i seguenti ambiti di insegnamento:

- a. un ambito fondamentale;
- b. un ambito specifico;
- c. un ambito complementare.

<sup>2</sup> Esso include inoltre un lavoro di progetto interdisciplinare.

**Art. 8** Ambito fondamentale

<sup>1</sup> Le materie dell'ambito fondamentale sono:

- a. prima lingua nazionale;
- b. seconda lingua nazionale;
- c. inglese;
- d. matematica.

<sup>2</sup> I Cantoni definiscono la prima e la seconda lingua nazionale.

<sup>3</sup> Le materie dell'ambito fondamentale sono insegnate in tutti gli indirizzi della maturità professionale conformemente al programma quadro d'insegnamento.

**Art. 9** Ambito specifico

<sup>1</sup> L'ambito specifico serve ad ampliare e a approfondire il sapere e le conoscenze in vista degli studi in una scuola universitaria professionale in un settore di studio affine alla professione.

<sup>2</sup> Le materie dell'ambito specifico sono:

- a. contabilità analitica e finanziaria;
- b. creazione, cultura, arte;
- c. informazione e comunicazione;
- d. matematica;
- e. scienze naturali;
- f. scienze sociali;
- g. economia e diritto.

<sup>3</sup> Devono essere seguite due materie.

<sup>4</sup> Il programma quadro d'insegnamento indica le materie previste in funzione degli indirizzi della maturità professionale. Si orienta alle formazioni professionali di base e ai settori di studio affini delle scuole universitarie professionali.

**Art. 10** Ambito complementare

<sup>1</sup> L'ambito complementare trasmette le capacità di azione e di orientamento nelle materie.

<sup>2</sup> Le materie dell'ambito complementare sono offerte come complemento alle materie dell'ambito specifico e comprendono:

- a. storia e politica;
- b. tecnica e ambiente;
- c. economia e diritto.

<sup>3</sup> Devono essere seguite due materie.

<sup>4</sup> Il programma quadro d'insegnamento indica le materie previste in funzione degli indirizzi della maturità professionale. Si basa sulle formazioni professionali di base e sui settori di studio affini delle scuole universitarie professionali.

**Art. 11** Approccio interdisciplinare

<sup>1</sup> L'approccio interdisciplinare è finalizzato allo sviluppo di competenze metodologiche di riflessione interdisciplinare e di risoluzione dei problemi.

<sup>2</sup> Esso include:

- a. l'approccio interdisciplinare nelle materie d'insegnamento (AIM);
- b. un lavoro di progetto interdisciplinare.

<sup>3</sup> L'AIM si estende a tutti gli ambiti dell'insegnamento di cui all'articolo 7 capoverso 1 e prepara al lavoro di progetto interdisciplinare di cui al capoverso 5. È promosso ed esercitato regolarmente soprattutto nell'ambito di piccoli progetti. Particolare attenzione è dedicata alle competenze in materia di gestione di progetti, comunicazione e prestazioni di trasferimento.

<sup>4</sup> Nell'AIM devono essere fornite almeno due prestazioni al semestre per almeno due semestri. Ogni prestazione comprende un tema tratto da almeno due materie dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale ed è in relazione con il mondo del lavoro. Ogni prestazione è valutata con una nota. Nei cicli di formazione della durata di due semestri devono essere fornite complessivamente tre prestazioni.

<sup>5</sup> Negli ultimi due semestri dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale le persone in formazione redigono o realizzano un lavoro di progetto interdisciplinare.

<sup>6</sup> Le persone in formazione sono guidate e assistite dai docenti.

<sup>7</sup> Il lavoro di progetto interdisciplinare è parte integrante dell'esame di maturità professionale e fa riferimento:

- a. ad almeno due materie dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale; e
- b. al mondo del lavoro.

### **Sezione 3: Requisiti dei cicli di formazione**

#### **Art. 12** Programma quadro d'insegnamento

<sup>1</sup> All'entrata in vigore dell'ordinanza sulla maturità professionale è disponibile un programma quadro d'insegnamento della SEFRI.

<sup>2</sup> Il programma quadro d'insegnamento comprende:

- a. gli indirizzi;
- b. gli obiettivi di formazione nelle materie dell'ambito fondamentale, specifico e complementare, differenziati all'interno degli indirizzi in base ai settori di studio delle scuole universitarie professionali affini alle formazioni professionali di base;
- c. la ripartizione delle ore di studio tra le singole materie e il numero di lezioni per ogni materia;
- d. le direttive concernenti l'approccio interdisciplinare e il progetto didattico interdisciplinare;
- e. le forme degli esami finali;
- f. le direttive concernenti l'insegnamento plurilingue e la maturità professionale plurilingue;

- g. le direttive concernenti la combinazione di metodi d'insegnamento e di apprendimento classici con le possibilità offerte dai nuovi media e dalle applicazioni digitali (blended learning).

<sup>3</sup> I Cantoni, le organizzazioni del mondo del lavoro, le scuole e le scuole universitarie professionali collaborano all'elaborazione del programma quadro d'insegnamento.

**Art. 13** Frequenza dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale e organizzazione dei cicli di formazione

<sup>1</sup> L'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale può essere frequentato:

- a. durante la formazione professionale di base;
- b. dopo aver concluso con successo la formazione professionale di base, in un'offerta scolastica a tempo pieno o a tempo parziale.

<sup>2</sup> Chi non porta a termine la maturità professionale durante la formazione professionale di base o non supera il relativo esame, è autorizzato a frequentare l'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale dopo aver concluso con successo la formazione professionale di base. Deve essere frequentato l'intero ciclo di formazione.

<sup>3</sup> L'inizio e la fine dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale durante la formazione professionale di base coincidono con quelli della formazione professionale di base. Inoltre, l'insegnamento può svolgersi come segue:

- a. fino a un terzo delle lezioni della maturità professionale è impartito entro l'anno successivo all'ottenimento dell'attestato federale di capacità;
- b. l'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale inizia al 2° anno, sia nelle formazioni professionali di base triennali sia in quelle quadriennali;
- c. l'esame di maturità professionale è sostenuto al più presto un anno prima della fine della formazione professionale di base.

<sup>4</sup> Le disposizioni di cui al capoverso 3 lettere a e c non possono applicarsi simultaneamente. Vale lo stesso per le disposizioni di cui al capoverso 3 lettere b e c.

<sup>5</sup> I cicli di formazione frequentati durante la formazione professionale di base devono essere coordinati con le lezioni dell'insegnamento delle conoscenze professionali.

<sup>6</sup> In tali cicli di formazione l'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale non può essere offerto in blocco all'inizio della formazione professionale di base.

<sup>7</sup> In quanto offerta scolastica a tempo pieno al termine della formazione professionale di base, l'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale dura almeno due semestri.

**Art. 14** Condizioni e procedure di ammissione

<sup>1</sup> Le condizioni minime per essere ammessi all'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale sono:

- a. durante la formazione professionale di base: un contratto di tirocinio o di formazione;
- b. al termine della formazione professionale di base: un attestato federale di capacità o un titolo equivalente secondo gli articoli 69a e 69b capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>2</sup> sulla formazione professionale (OFPr).

<sup>2</sup> Le ulteriori condizioni e la procedura di ammissione all'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale sono stabilite dai Cantoni. Al riguardo, questi ultimi si basano sulle condizioni e sulle procedure che disciplinano l'accesso alle altre offerte scolastiche del livello secondario II.

<sup>3</sup> Chi ha superato la procedura di ammissione nel Cantone di domicilio è ammesso all'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale anche in un altro Cantone; sono fatte salve le disposizioni cantonali derogatorie in materia di libera circolazione.

**Art. 15** Dispensazione in seguito alla convalida delle conoscenze già acquisite

<sup>1</sup> La scuola può dispensare dalla frequenza delle lezioni in una determinata materia chi dispone delle conoscenze e delle capacità richieste. Nella pagella semestrale è riportata la dicitura «dispensato».

<sup>2</sup> L'autorità cantonale può dispensare dall'esame finale in una determinata materia chi dimostra di possedere le conoscenze e le capacità richieste. Nel certificato delle note è riportata la dicitura «acquisito».

**Sezione 4: Promozione****Art. 16**

<sup>1</sup> Alla fine di ogni semestre la scuola decide la promozione al semestre successivo in base alla pagella.

<sup>2</sup> Nella pagella la scuola documenta mediante note le prestazioni fornite nelle materie d'insegnamento e nell'AIM. Le note sono arrotondate al punto o al mezzo punto.

<sup>3</sup> Le note delle materie d'insegnamento sono determinanti per la promozione; la nota dell'AIM non è determinante.

<sup>4</sup> La promozione avviene se:

- a. la nota complessiva raggiunge almeno il 4;

<sup>2</sup> RS 412.101

- b. lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente 2 punti;  
e
- c. non sono state attribuite più di due note inferiori al 4.

<sup>5</sup> La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, di tutte le note prese in considerazione.

<sup>6</sup> Chi non soddisfa le condizioni di promozione è promosso una prima volta in via provvisoria mentre la seconda volta è escluso dall'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale. Se si frequentano le lezioni in preparazione alla ripetizione dell'esame di maturità professionale (art. 25 cpv. 3) le condizioni di promozione decadono.

<sup>7</sup> È possibile ripetere al massimo un solo anno una sola volta.

## **Sezione 5: Insegnamento plurilingue per l'ottenimento della maturità professionale e maturità professionale plurilingue**

### **Art. 17**

<sup>1</sup> La maturità professionale e il relativo insegnamento possono svolgersi in più lingue.

<sup>2</sup> Nell'insegnamento plurilingue per l'ottenimento della maturità professionale almeno un terzo delle lezioni di una o più materie, ad eccezione delle materie linguistiche, si svolge in lingue diverse dalla prima lingua nazionale. Le pagelle semestrali riportano la dicitura «insegnamento plurilingue» e specificano le lingue utilizzate durante le lezioni.

<sup>3</sup> Oltre a un insegnamento plurilingue, nella maturità professionale plurilingue anche gli esami finali si svolgono in una seconda o in una terza lingua.

<sup>4</sup> Se la parte dedicata all'insegnamento plurilingue equivale almeno al 50 per cento delle lezioni di una data materia d'esame, in quella materia l'esame finale comprende una parte in lingua straniera. Il certificato delle note riporta la dicitura «Maturità professionale plurilingue» e specifica le lingue utilizzate durante l'esame.

## **Sezione 6: Esame di maturità professionale**

### **Art. 18**            Definizione

L'esame di maturità professionale comprende la procedura di qualificazione relativa alla formazione generale approfondita.



**Art. 19** Disciplinamento, preparazione e svolgimento

<sup>1</sup> I Cantoni sono responsabili del disciplinamento, della preparazione e dello svolgimento degli esami di maturità professionale.

<sup>2</sup> Provvedono affinché all'interno del Cantone siano applicate disposizioni uniformi in materia.

**Art. 20** Esami finali

<sup>1</sup> Gli esami finali concernono:

- a. le quattro materie dell'ambito fondamentale; e
- b. le due materie dell'ambito specifico.

<sup>2</sup> Per la valutazione degli esami finali i Cantoni si avvalgono di esperti.

<sup>3</sup> Gli esami finali scritti sono preparati e validati a livello cantonale. Nei Cantoni bilingui possono essere preparati in base alla regione linguistica.

<sup>4</sup> All'interno dello stesso Cantone o della stessa regione linguistica di un Cantone gli esami scritti di un dato indirizzo devono essere identici. In casi particolari sono possibili delle deroghe.

<sup>5</sup> Le scuole universitarie professionali sono coinvolte in modo appropriato nella preparazione e nello svolgimento degli esami finali.

**Art. 21** Periodo di svolgimento degli esami finali

<sup>1</sup> Gli esami finali si svolgono alla fine del ciclo di formazione.

<sup>2</sup> L'esame può essere anticipato al massimo in tre materie.

<sup>3</sup> Nell'ambito specifico, gli esami delle materie scienze naturali e scienze sociali sono considerati anticipati se tutte le sottomaterie sono esaminate entro la fine del ciclo di formazione. Gli esami delle sottomaterie possono essere sostenuti in momenti diversi.

**Art. 22** Diplomi di lingua straniera

<sup>1</sup> Le scuole possono preparare i candidati che intendono sostenere un esame per l'ottenimento di un diploma di lingua straniera; quest'ultimo sostituisce l'esame finale nella materia corrispondente.

<sup>2</sup> I Cantoni decidono quali esami per l'ottenimento di un diploma di lingua straniera possono sostituire l'esame finale.

<sup>3</sup> Le scuole convertono il risultato dell'esame per l'ottenimento di un diploma di lingua straniera nella nota d'esame secondo le prescrizioni cantonali e conformemente all'articolo 23 capoverso 1.

<sup>4</sup> L'esame per l'ottenimento di un diploma di lingua straniera sostenuto prima dell'inizio dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale sostituisce l'esame finale soltanto se il diploma di lingua straniera è stato effettivamente conseguito.

<sup>5</sup> I candidati in possesso di un diploma di lingua straniera ai sensi del capoverso 2 possono essere dispensati in tutto o in parte dalle lezioni della materia corrispondente ma non dalla nota scolastica.

### **Art. 23**          Calcolo delle note

<sup>1</sup> Nelle materie in cui sono svolti gli esami finali, la nota si compone in parti uguali della nota d'esame e della nota scolastica. Nelle materie che non prevedono esami finali la nota corrisponde alla nota scolastica.

<sup>2</sup> Se l'esame finale di una materia riguarda una sola prestazione, la nota d'esame è arrotondata al punto o al mezzo punto. Se l'esame finale di una materia riguarda più prestazioni, la nota d'esame, la media delle prestazioni è arrotondata a un decimale.

<sup>3</sup> La nota scolastica è data dalla media, arrotondata a un decimale, di tutte le note semestrali nella materia corrispondente.

<sup>4</sup> Le note delle materie e le note dell'approccio interdisciplinare sono arrotondate al punto o al mezzo punto.

<sup>5</sup> La nota semestrale di una materia è composta da almeno due prestazioni valutate separatamente. È arrotondata al punto o al mezzo punto.

<sup>6</sup> Nell'approccio interdisciplinare la nota si compone in parti uguali della nota del lavoro di progetto interdisciplinare e della nota scolastica dell'AIM.

<sup>7</sup> La nota del lavoro di progetto interdisciplinare risulta dalla valutazione del processo di elaborazione, del prodotto e della presentazione con discussione approfondita del lavoro di progetto interdisciplinare. È arrotondata al punto o al mezzo punto.

<sup>8</sup> La nota scolastica dell'AIM è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note semestrali. Ogni nota semestrale è composta dalle prestazioni valutate conformemente all'articolo 11 capoverso 4. Nei cicli di formazione della durata di due semestri la nota scolastica dell'AIM è data dalla media delle prestazioni fornite. Quest'ultima è arrotondata al punto o al mezzo punto.

<sup>9</sup> La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, di tutte le note prese in considerazione conformemente all'articolo 24.

### **Art. 24**          Superamento dell'esame

<sup>1</sup> Ai fini del superamento dell'esame di maturità professionale sono considerate:

- a. le note nelle materie dell'ambito fondamentale;
- b. le note nelle materie dell'ambito specifico;
- c. le note nelle materie dell'ambito complementare;
- d. la nota ottenuta nell'approccio interdisciplinare.

<sup>2</sup> Ai fini del superamento si applicano per analogia le condizioni per la promozione di cui all'articolo 16 capoverso 4.

**Art. 25** Ripetizione

- <sup>1</sup> Se non è superato, l'esame di maturità professionale può essere ripetuto una volta.
- <sup>2</sup> La ripetizione verte soltanto sulle materie nelle quali al primo tentativo è stata ottenuta una nota insufficiente.
- <sup>3</sup> Se nella preparazione alla ripetizione dell'esame vengono frequentate le lezioni per due semestri, le note sono calcolate come segue:
- nelle materie dell'ambito fondamentale e dell'ambito specifico sono considerate la nuova nota scolastica e la nota dell'esame di ripetizione;
  - nelle materie dell'ambito complementare è considerata soltanto la nuova nota scolastica.
- <sup>4</sup> Se nella preparazione alla ripetizione dell'esame non vengono frequentate le lezioni, le note sono calcolate come segue:
- nelle materie dell'ambito fondamentale e dell'ambito specifico è considerata soltanto la nota dell'esame di ripetizione, senza tenere conto della nota scolastica;
  - nelle materie dell'ambito complementare deve essere sostenuto un esame scritto oppure orale. Fa stato soltanto la nota dell'esame.
- <sup>5</sup> Se la nota dell'approccio interdisciplinare è insufficiente, per la ripetizione si applicano le regole seguenti:
- il lavoro di progetto interdisciplinare insufficiente deve essere rielaborato;
  - se la nota scolastica è insufficiente, deve essere realizzata la presentazione di una prestazione elaborata dal candidato nell'approccio interdisciplinare conformemente all'articolo 11 capoversi 3 e 4, seguita da una discussione approfondita;
  - se è stata ottenuta una nota scolastica sufficiente quest'ultima è presa in considerazione.
- <sup>6</sup> La data per la ripetizione dell'esame è stabilita dall'autorità cantonale.

**Art. 26** Conseguenze del mancato superamento dell'esame

Chi non ha superato l'esame di maturità professionale al termine di un ciclo di formazione frequentato durante la formazione professionale di base consegue l'attestato federale di capacità, purché le condizioni per il suo ottenimento siano soddisfatte.

**Art. 27** Certificato delle note e attestato federale di maturità professionale

- <sup>1</sup> Nel certificato delle note che accompagna l'attestato federale di maturità professionale sono riportate:
- la nota complessiva;
  - le note delle materie dell'ambito fondamentale;

- c. le note delle materie dell'ambito specifico;
- d. le note delle materie dell'ambito complementare;
- e. la nota ottenuta nell'approccio interdisciplinare;
- f. la nota e il tema del progetto didattico interdisciplinare;
- g. l'indirizzo della maturità professionale secondo il programma quadro d'insegnamento;
- h. il titolo protetto riportato nell'attestato federale di capacità.

<sup>2</sup> Se una parte dell'esame di maturità professionale, ad eccezione delle materie linguistiche, è stata sostenuta in lingue diverse dalla prima lingua nazionale, il certificato delle note lo menziona, riportando la dicitura «Maturità professionale plurilingue» e specificando le lingue d'esame utilizzate.

<sup>3</sup> La SEFRI assicura l'uniformità degli attestati federali di maturità professionale rilasciati in tutta la Svizzera.

## **Sezione 7: Riconoscimento dei cicli di formazione**

### **Art. 28** Riconoscimento dei cicli di formazione

<sup>1</sup> I cicli di formazione degli operatori della maturità professionale federale necessitano del riconoscimento della Confederazione. Le domande di riconoscimento devono essere presentate alla SEFRI dall'autorità cantonale.

<sup>2</sup> I cicli sono riconosciuti se:

- a. sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza, concretizzate nel programma quadro d'insegnamento;
- b. è emanato un programma d'insegnamento per il ciclo di formazione;
- c. i docenti sono qualificati.

<sup>3</sup> La SEFRI decide in merito al riconoscimento dei cicli di formazione. A tal fine può avvalersi di esperti ed elabora apposite direttive.

<sup>4</sup> Può emanare un riconoscimento vincolato a condizioni e stabilire un termine entro il quale il ciclo di formazione deve adempiere a tali condizioni.

### **Art. 29** Qualifiche dei docenti

Alle qualifiche dei docenti dei cicli di formazione per la maturità professionale federale si applicano i requisiti secondo gli articoli 40 capoversi 2 e 3, 43 e 46 OFPr<sup>3</sup>.

### **Art. 30** Revoca del riconoscimento

<sup>1</sup> Il riconoscimento di un ciclo di formazione è revocato se:

<sup>3</sup> RS 412.101

- a. le condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 4 non sono adempiute entro il termine stabilito;
- b. il ciclo di formazione non soddisfa più i requisiti per il riconoscimento di cui all'articolo 28 capoverso 2 e le lacune riscontrate dalla SEFRI non sono state colmate entro i termini.

<sup>2</sup> Prima di revocare il riconoscimento la SEFRI consulta l'autorità cantonale competente.

## **Sezione 8: Progetti pilota**

### **Art. 31** Autorizzazione

<sup>1</sup> Per favorire lo sviluppo della maturità professionale e raccogliere esperienze in vista di una modifica della presente ordinanza, la SEFRI può autorizzare progetti pilota relativi al riconoscimento dei cicli di formazione.

<sup>2</sup> I progetti pilota possono derogare agli articoli 13 e 16 della presente ordinanza.

<sup>3</sup> Devono avere una scadenza.

<sup>4</sup> La decisione di autorizzazione può essere revocata se prima della conclusione del progetto emerge che è impossibile raggiungere gli effetti auspicati.

<sup>5</sup> La SEFRI respinge la domanda qualora sia improbabile che il progetto pilota generi nuove conoscenze in relazione agli obiettivi di cui al capoverso 1.

### **Art. 32** Domanda

<sup>1</sup> La domanda di autorizzazione del progetto pilota deve essere presentata alla SEFRI.

<sup>2</sup> Deve essere presentata da almeno due Cantoni, ognuno dei quali curerà lo svolgimento del progetto pilota in almeno una scuola.

<sup>3</sup> Deve comprendere almeno:

- a. la denominazione dei richiedenti;
- b. la descrizione dettagliata del progetto pilota, delle misure previste, degli obiettivi e degli effetti auspicati;
- c. le disposizioni della presente ordinanza alle quali derogare secondo l'articolo 31 capoverso 2 e la regolamentazione alternativa applicabile, corredata da un'apposita motivazione;
- d. la durata del progetto pilota;
- e. le tempistiche per lo svolgimento del progetto pilota e della successiva valutazione.

**Art. 33** Ordinanze della SEFRI sui progetti pilota

<sup>1</sup> La SEFRI disciplina dettagliatamente in un'ordinanza relativa al progetto pilota le divergenze rispetto alla presente ordinanza.

<sup>2</sup> L'ordinanza della SEFRI deve avere una scadenza.

<sup>3</sup> Essa disciplina in particolare:

- a. le condizioni di partecipazione;
- b. le misure da attuare con il progetto pilota;
- c. gli obiettivi;
- d. il campo d'applicazione territoriale del progetto pilota;
- e. la durata del progetto pilota;
- f. il termine entro il quale diventa effettiva la revoca del consenso alla partecipazione al progetto pilota da parte delle persone in formazione.

<sup>4</sup> La durata massima del progetto pilota è di 6 anni. Può essere prorogata una volta.

<sup>5</sup> In caso di revoca della decisione di autorizzazione, la SEFRI abroga l'ordinanza relativa al progetto pilota.

<sup>6</sup> La SEFRI si consulta preventivamente con i partner della formazione professionale.

**Art. 34** Partecipazione

<sup>1</sup> La partecipazione al progetto pilota avviene su base volontaria. Possono partecipare soltanto le persone in formazione che hanno comunicato al Cantone il loro esplicito consenso alla partecipazione.

<sup>2</sup> Il consenso può essere revocato.

**Art. 35** Valutazione e rapporto

<sup>1</sup> Durante l'attuazione il Cantone valuta il progetto pilota e sottopone regolarmente, ma almeno una volta all'anno, un apposito rapporto alla SEFRI. Il rapporto deve fornire in particolare informazioni sui punti menzionati nella decisione di autorizzazione e contenere una valutazione.

<sup>2</sup> Al termine del progetto pilota la SEFRI effettua una valutazione finale basata sui rapporti presentati dai Cantoni. Nella valutazione occorre accertare in particolare se il progetto pilota ha raggiunto gli obiettivi e se le nuove regolamentazioni devono essere integrate nella presente ordinanza.

**Art. 36** Costi

I costi del progetto pilota e delle valutazioni così come i costi amministrativi legati al ripristino dello stato antecedente al suo svolgimento sono a carico del titolare dell'autorizzazione relativa al progetto.

## Sezione 9: Esecuzione

### Art. 37 Confederazione

La SEFRI ha i compiti e le attribuzioni seguenti:

- a. esercita l'alta vigilanza sulla maturità professionale federale;
- b. provvede al coordinamento a livello svizzero;
- c. ricorre a esperti per la gestione strategica e per lo sviluppo della maturità professionale federale.

### Art. 38 Cantoni

<sup>1</sup> Salvo diversa disposizione della stessa, l'esecuzione della presente ordinanza compete ai Cantoni.

<sup>2</sup> I Cantoni sono responsabili della garanzia e dello sviluppo della qualità dei cicli di formazione.

<sup>3</sup> La vigilanza sui cicli di formazione riconosciuti compete ai Cantoni.

## Sezione 10: Disposizioni finali

### Art. 39 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 24 giugno 2009<sup>4</sup> sulla maturità professionale è abrogata.

### Art. 40 Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> I maturandi che hanno iniziato la formazione per la maturità professionale prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto previgente.

<sup>2</sup> Gli esami di maturità secondo il diritto previgente si svolgono per l'ultima volta nel 2031.

<sup>3</sup> Le prescrizioni cantonali devono essere adeguate alla presente ordinanza e al programma quadro d'insegnamento entro il 31 luglio 2026.

<sup>4</sup> I programmi d'insegnamento per i cicli di formazione riconosciuti devono essere adeguati alla presente ordinanza e al programma quadro d'insegnamento entro il 31 luglio 2026.

<sup>5</sup> Le decisioni di riconoscimento rilasciate in base al diritto previgente devono essere rinnovate. È fatto salvo il capoverso 7.

<sup>6</sup> Per il rinnovo della decisione di riconoscimento i Cantoni devono inviare alla SEFRI entro il 1° marzo 2027 i documenti seguenti:

<sup>4</sup> RU 2009 3447; 2013 2315, 3093; 2016 2645

- a. una domanda per il rilascio di una nuova decisione di riconoscimento;
  - b. la conferma del completo adeguamento del ciclo di formazione alle disposizioni della presente ordinanza e al programma quadro d'insegnamento del \_\_;
  - c. le prescrizioni cantonali e i programmi d'insegnamento di cui ai capoversi 3 e 4.
- <sup>7</sup> Per i cicli di formazione con blended learning o per quelli plurilingui entro il 1° marzo 2027 deve essere presentata una nuova domanda di riconoscimento.
- <sup>8</sup> Le decisioni di riconoscimento rilasciate in base al diritto previgente mantengono la loro validità fino al 2031.
- <sup>9</sup> Le domande di riconoscimento di cui all'articolo 28 che all'entrata in vigore della presente ordinanza risultano pendenti, sono valutate secondo le disposizioni della presente ordinanza.

**Art. 41**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.